



Comune di Parma
Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio
comunediparma@postemailcertificata.it

e p.c.

Servizio Igiene e Sanità Pubblica
AUSL - Distretto di Parma
serv_ipub_parma@pec.ausl.pr.it

Trasmesso tramite PEC

Oggetto: Piano di Classificazione Acustica comunale (definito anche "Zonizzazione Acustica Comunale_ ZAC") – Avviso di adozione ai sensi dell'art. 3, comma 2 della L.R. 09/05/2001 n. 15 e s.m.i. *Parere integrato Arpae - Ausl ai sensi dell'art. 17 della L.R. 44/1995.*

In merito a quanto riferito in oggetto,

l'Agenzia e l'Azienda USL hanno proceduto alla disamina degli elaborati progettuali a corredo del nuovo piano di classificazione acustica comunale (definito anche zonizzazione acustica comunale ovvero "ZAC") adottato con delibera del Consiglio Comunale di Parma n. 82 del 01/12/2025.

In generale risulta particolarmente apprezzabile nella nuova versione adottata della ZAC l'eliminazione delle cosiddette "fasce cuscinetto", pressoché sistematicamente presenti nella vecchia zonizzazione. Il ricorso a tali fasce avrebbe lo scopo di ottemperare al divieto di accostamento di classi acustiche caratterizzate da limiti di pressione sonora discostanti più di 5 dBA; tuttavia questa pratica, non contemplata in alcun modo né dalla Legge Quadro 447/1995, né dai criteri regionali contenuti nella vigente DGR 2053/2001, è da ritenersi non corretta in quanto espone il piano di classificazione acustica a due significative difformità:

- 1) l'attribuzione di classi non pertinenti con le destinazioni d'uso delle specifiche UTO;
- 2) l'effetto "mascheramento" di potenziali conflitti.

Al contrario, l'intento che emerge dai criteri regionali e a cui la nuova ZAC si conforma, è quello invece di favorire l'evidenza di queste potenziali incongruità che potranno così essere verificate ed assoggettate alle successive fasi di risanamento nei casi di *reale* presenza di livelli sonori nelle due diverse classi che si discostino per più di 5 dBA *misurati*.

Di seguito si riportano le osservazioni puntuali inerenti il piano trasmesso da Arpae - Servizio Sistemi Ambientali al Servizio di Igiene pubblica dell'Azienda USL - Distretto di Parma (ns. prot. n. 30634 del 17/02/2026) e quelle formulate dal Servizio di Igiene Pubblica (ns. prot. n. 32116 del 19/02/2026) in risposta alle osservazioni dell'Agenzia. Per completezza si allegano al presente parere entrambe le note.



Osservazioni Arpae

Relazione metodologica descrittiva

Art. 8 - Attribuzione diretta della classi I, IV, V, e VI

La collocazione delle aree cimiteriali in classe I è una scelta discrezionale nella piena facoltà dell'Amministrazione; si evidenzia tuttavia la susseguente necessità di garantire il rispetto dei limiti previsti dall'adozione di tale classe.

Norme tecniche di attuazione (NTA)

Art. 8 - Prescrizioni per le zone confinanti a diversa classificazione acustica relativamente allo stato di fatto. Comma 1

L'articolo introduce un "*Piano di Monitoraggio Acustico comunale*" propedeutico alla definizione del Piano di Risanamento Acustico Comunale previsto dall'art. 7 della Legge Quadro n. 447/1995 e dall'art. 5 della LR n. 15/2001 e richiamato nel testo delle NTA all'art. 23. Tale piano di monitoraggio acustico, pur non essendo uno specifico strumento previsto e disciplinato dalla normativa vigente, risulta essere il naturale proseguimento logico del processo iniziato con la definizione delle schede di criticità acustica contenute nella relazione metodologico-descrittiva. Le schede definiscono infatti situazioni di criticità acustica solo potenziale essendo ricavate dall'analisi cartografica del contesto territoriale in cui si inseriscono le unità territoriali omogenee, e devono pertanto essere necessariamente confermate attraverso una verifica strumentale in campo dei livelli acustici. Richiamando le tempistiche definite dall'art. 5 comma 2 della LR 15/2001 per l'approvazione del Piano di Risanamento Acustico Comunale, si invita l'Amministrazione Comunale ad avviare il previsto Piano di Monitoraggio Acustico contestualmente all'approvazione definitiva della nuova ZAC. A tal proposito si specifica che, ad opinione della scrivente Agenzia, poiché nel quadro normativo vigente permane un'ambiguità di fondo tale da rendere difficoltosa l'applicazione pratica dei limiti di *emissione* definiti dalla Legge Quadro 447/1995 e ripresi dal DPCM 14/11/1997, nell'elaborazione del Piano di Monitoraggio Acustico propedeutico alla predisposizione del Piano di Risanamento Acustico Comunale si suggerisce di fare riferimento principalmente ai valori limite di *immissione* sia assoluti che differenziali.

Art. 8 - Prescrizioni per le zone confinanti a diversa classificazione acustica relativamente allo stato di fatto. Comma 2

In merito a quanto riportato nel comma in esame si evidenzia che il DM 16/03/1998 definisce chiaramente i luoghi dove effettuare la verifica dei livelli d'immissione assoluti in ambiente esterno, specificando che "*il microfono deve essere collocato nell'interno dello spazio fruibile da persone o comunità e, comunque, a non meno di 1 m dalla facciata dell'edificio*" escludendo pertanto terreni ad uso agricolo o simili. Si suggerisce di modificare il testo usando l'indicativo "devono" anziché il condizionale "dovrebbero".

Art. 9 - Prescrizioni per le sorgenti sonore. Comma 3

Viene citato erroneamente il DPCM 14/11/1997, ma il riferimento normativo corretto è il DPCM 05/12/1997 sui requisiti acustici passivi degli edifici.

Art. 13 - Aree scolastiche e ospedaliere. Comma 6

Nel testo si fa riferimento ad *“aree di pertinenza sanitaria che circondano gli edifici sopraindicati”*, ma gli edifici sopra indicati nei punti da 1 a 5 dello stesso articolo sono esclusivamente quelli scolastici, per cui il comma in esame verrebbe a perdere il proprio senso logico. Si ritiene verosimile che nel lavoro di redazione sia andato perso un comma dell'articolato riguardante la classificazione in classe I di edifici ospedalieri pubblici e privati, edifici relativi ad attività sanitarie con degenza e/o assistenziali per anziani non autosufficienti con attività svolta nell'arco delle 24. Risulta necessario riformulare il testo in modo tale da chiarirne l'ambito di applicazione.

Art. 14 - Infrastrutture di trasporto stradali e ferroviarie. Commi 4.1 e 4.2

Risulta improprio il richiamo al perseguimento dei limiti previsti dagli artt. 5 e 6 del DPR 142/2004 e di quelli di cui all'art. 5 del DPR 459/1998 in relazione ad aree di progetto prevalentemente residenziali, poiché l'intervento diretto ai recettori è stato introdotto dal Legislatore come possibilità per realizzare il risanamento delle infrastrutture qualora gli specifici valori limite all'interno delle fasce di pertinenza, o i limiti di zona all'esterno di tali fasce, *“non siano tecnicamente conseguibili, ovvero qualora in base a valutazioni tecniche, economiche o di carattere ambientale”* se ne evidenzia l'opportunità. Si precisa inoltre che ad oggi non sono state emanate le Linee Guida di cui all'art. 7 del DPR 142/2004 su cui dovrebbero essere condotte tali valutazioni tecniche, economiche o di carattere ambientale. Il testo così come scritto sembra quindi suggerire che per la realizzazione di una nuova edificazione all'interno della fascia di pertinenza di infrastrutture esistenti basti da parte del costruttore il rispetto dei limiti interni (art. 5 comma 3 del DPR 459/1998 e art. 6 comma 2 del DPR 142/2004), quando invece tale possibilità dovrebbe essere limitata, in generale, a casi di risanamento difficoltoso. Si chiede di eliminare integralmente il comma 4.2 dell'art. 14.

Art. 15 - Aeroporto. Comma 2

Sebbene il significato logico sia lo stesso, il DM 31/10/1997 sul rumore aeroportuale parla di *“intorno aeroportuale”* anziché di *“fasce di pertinenza”*. Per chiarezza si chiede di rivedere il testo utilizzando la locuzione corretta definita dalla normativa di settore.

Art. 17 - Criteri tecnici per la redazione della documentazione previsionale di impatto acustico. Comma 3

Si chiede di rendere maggiormente esplicito nel testo che ogniquale volta ci si riferisce genericamente ai limiti di *emissione*, occorre intendere tutti i limiti di rumore applicabili della normativa vigente, inclusi i valori limite assoluti di immissione e il differenziale (non solo gli specifici limiti di emissione di cui al DPCM 14/11/1997).

Art. 22 - Riferimenti legislativi

Si chiede di specificare che dovranno essere applicati i requisiti aggiuntivi di cui al D.Lgs. n. 50/2016 (decreto C.A.M.) e suoi successivi eventuali aggiornamenti per tutti gli appalti pubblici.

Tavole cartografiche in scala 1:25000

In generale si evidenzia che l'uso della scala 1:25000 in cartografie "mute", ovvero prive di toponimi, rende le tavole a corredo della classificazione di difficile consultazione. Si chiede di provvedere ad affiancare a tali viste d'insieme un apparato cartografico di maggior dettaglio ad una scala più grande, 1:5000, con particolari ove necessari in scala 1:2000. Richiamando il contenuto della D.G.R. n. 2134/2019 di approvazione dell' *"Atto di coordinamento sulle specifiche tecniche degli elaborati di piano predisposti in formato digitale"* (art. 49, L.R. 24/2017), gli elaborati cartografici dovranno essere predisposti anche in formato shapefile e non solo pdf.

Si evidenzia infine che risultano di difficile individuazione i confini delle diverse UTO riportate in Tavola 01, seppur numerate. Si suggerisce di allegare a corredo della zonizzazione le carte tematiche da cui si è partiti per l'individuazione delle UTO.

Osservazioni AUSL

Nel condividere quanto espresso dai colleghi di Arpae vengono sottolineati i seguenti aspetti:

- Si rimane in attesa di ricevere il "Piano di Monitoraggio Acustico comunale" al fine di poter oggettivamente valutare le situazioni di criticità acustica per poter definire di conseguenza il Piano di Risanamento Acustico;
- All'interno delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA), è importante la correzione del testo, in relazione all'Art.13, affinché venga specificato in modo chiaro la classificazione delle aree di pertinenza sanitaria nello stesso modo in cui è stato fatto per gli edifici scolastici;
- In merito all'Art.14 delle NTA, si sottolinea l'importanza di chiarire che, l'eventuale progettazione di aree prevalentemente residenziali a ridosso di infrastrutture di trasporto stradali e ferroviarie, deve necessariamente avvenire nel rispetto dei limiti per le zone residenziali e non seguendo la normativa prevista per le analoghe situazioni in condizioni di risanamento.

Conclusioni

In generale si evidenzia come il nuovo piano di zonizzazione acustica cambi radicalmente approccio rispetto alla classificazione previgente, eliminando le numerose fasce cuscinetto presenti nella vecchia zonizzazione, e adottando invece l'approccio statistico e di attribuzione diretta previsto dalla vigente DGR 2053/2001, in maniera conforme anche alle importanti modifiche normative introdotte dalla L.R. 24/2017.



Si esprime pertanto, ai sensi dell'art. 17 della L.R. 44/1995, parere favorevole al nuovo piano di classificazione acustica comunale.

Si chiede di conformare il testo definitivo degli elaborati da portare in approvazione alle osservazioni sopra esposte.

Rimanendo a disposizione per ogni eventuale chiarimento, si coglie l'occasione per porgere i migliori saluti.

il Tecnico Competente in Acustica
Enteca n. 5649 - RER/00606
(Dott. Matteo Tiberti)

il Responsabile
Area Prevenzione Ambientale Ovest
(Dott. Maurizio Poli)

Documento firmato digitalmente

Rif. Arpae 222589 del 15/12/2025
Cod. Sinadoc 4644/2026

Allegati:

- Osservazioni trasmesse da Arpae ad AUSL (prot. Arpae n. 30634 del 17/02/2026)
- Osservazioni trasmesse da AUSL ad Arpae (prot. Arpae n. 32116 del 19/02/2026)

Trasmesso tramite PEC

In merito a quanto riferito in oggetto,

si comunica che il Comune di Parma ha adottato, con delibera di Consiglio Comunale n. 82 del 01/12/2025, il piano di classificazione acustica comunale (definito anche zonizzazione acustica comunale ovvero “ZAC”), in variante al piano di zonizzazione acustica del territorio comunale vigente.

L'adozione della nuova ZAC si è resa necessaria in seguito alle importanti modifiche normative introdotte dalla LR 24/2017.

In data 15/12/2025 con prot. n. 361476 (prot. Arpae n. 222589 del 15/12/2025), il Comune di Parma ha richiesto ad Arpae il parere di competenza di cui all'art. 3 comma 2 della LR 15/2001 sul nuovo piano di zonizzazione acustica adottato, disponibile sul sito web dell'Amministrazione all'indirizzo <https://pianificazione territoriale.comune.parma.it/ZAC-2025-Adottata.aspx>

Tale piano è costituito complessivamente da cinque elaborati, tre tavole grafiche e due documenti principali, la relazione illustrativa e la normativa tecnica di attuazione, rispetto alle quali si espongono di seguito le valutazioni preliminari dell'Agenzia al fine di raccogliere le Vostre osservazioni e integrarle nel parere finale che verrà trasmesso all'Amministrazione Comunale.

In generale si evidenzia che il nuovo piano di zonizzazione acustica cambia radicalmente approccio rispetto alla classificazione previgente, eliminando le numerose fasce cuscinetto presenti nella vecchia zonizzazione, e adottando invece l'approccio statistico e di attribuzione diretta previsto dalla DGR 2053/2001. Tale approccio non viene modificato dalla revisione attualmente in corso a livello regionale della direttiva che seppur non ancora pubblicata, risulta ad uno stadio avanzato di elaborazione; rispetto alla DGR 2053/2001, vengono introdotte nel nuovo testo in via di definizione modifiche significative soltanto in merito alla zonizzazione di progetto al fine di coordinare tale strumento con le disposizioni previste dalla nuova legge urbanistica.

Il nuovo piano di classificazione adottato dal Comune di Parma risulta pertanto aggiornato ai criteri regionali nella loro formulazione più recente.

Di seguito vengono riportate le osservazioni puntuali formulate dall'Agenzia sugli elaborati presentati.

Relazione metodologica descrittiva

Art. 8 - Attribuzione diretta della classi I, IV, V, e VI

Nell'articolo si dichiara l'attribuzione diretta della classe I alle attrezzature e agli spazi di massima tutela tra cui scuole e ospedali, tuttavia la categoria catastale di tale tipologia di edifici viene associata, nella Tabella riportata nel successivo art. 9, al calcolo dell'indice C che identifica la densità di attività commerciali (si vedano ad esempio le categorie B2 e B5). Sembrerebbe quindi esserci una contraddizione tra l'attribuzione diretta dichiarata e l'utilizzo invece della superficie associata a tali categorie di edifici per l'utilizzo del metodo parametrico. Si chiede pertanto di eliminare eventuali refusi nella Tabella sopra richiamata, non potendo le categorie catastali di edifici rientranti per attribuzione diretta nella classe I contribuire al calcolo della densità di attività commerciali o produttive. Si evidenzia inoltre un refuso nel titolo dell'art. 9, "*Attribuzione diretta delle classi II, III e IV*" non trattandosi di attribuzione diretta ma di attribuzione tramite calcolo parametrico.

Per quanto riguarda le aree cimiteriali, la loro collocazione in classe I è una scelta discrezionale nella piena facoltà dell'Amministrazione; tale scelta implica però la conseguente necessità di garantire il rispetto dei limiti previsti dall'adozione di tale classe.

Norme tecniche di attuazione (NTA)

Art. 8 - Prescrizioni per le zone confinanti a diversa classificazione acustica relativamente allo stato di fatto. Comma 1

L'articolo introduce un "*Piano di Monitoraggio Acustico comunale*" propedeutico alla definizione del Piano di Risanamento Acustico Comunale previsto dall'art. 7 della Legge Quadro 447/1995, dall'art. 5 della LR 15/2001 e richiamato nel testo delle NTA all'art. 23. Tale piano di monitoraggio acustico, pur non essendo uno specifico strumento previsto e disciplinato dalla normativa vigente, risulta essere il naturale proseguimento logico del processo iniziato con la definizione delle schede di criticità acustica contenute nella relazione metodologico-descrittiva. Le schede definiscono infatti situazioni di criticità acustica solo potenziale essendo ricavate da un'analisi tematica/documentale del contesto territoriale in cui si inseriscono le unità territoriali omogenee, e pertanto la loro condizione di criticità deve essere necessariamente confermata attraverso una verifica strumentale in campo dei livelli acustici o da valutazioni modellistiche. Richiamando le tempistiche definite dall'art. 5 comma 2 della LR 15/2001 per l'approvazione del Piano di Risanamento Acustico Comunale, si invita l'Amministrazione Comunale ad avviare il previsto Piano di Monitoraggio Acustico contestualmente all'approvazione definitiva della nuova ZAC.

A tal proposito si specifica che, ad opinione della scrivente Agenzia, poiché nel quadro normativo vigente permane un'ambiguità di fondo tale da rendere difficoltosa l'applicazione pratica dei limiti di *emissione* definiti dalla Legge Quadro 447/1995 e ripresi dal DPCM 14/11/1997, nell'elaborazione del Piano di Monitoraggio Acustico propedeutico alla predisposizione del Piano di Risanamento Acustico Comunale si suggerisce di fare riferimento principalmente ai valori limite di *immissione* sia assoluti che differenziali.

Art. 8 - Prescrizioni per le zone confinanti a diversa classificazione acustica relativamente allo stato di fatto. Comma 2

In merito a quanto riportato nel comma in esame si evidenzia che il DM 16/03/1998 definisce chiaramente i luoghi dove effettuare la verifica dei livelli d'immissione assoluti in ambiente esterno, specificando che *"il microfono deve essere collocato nell'interno dello spazio fruibile da persone o comunità e, comunque, a non meno di 1 m dalla facciata dell'edificio"* escludendo pertanto terreni ad uso agricolo o simili. Si suggerisce di modificare il testo usando l'indicativo *"devono"* anziché il condizionale *"dovrebbero"*.

Art. 9 - Prescrizioni per le sorgenti sonore. Comma 3

Viene citato erroneamente il DPCM 14/11/1997, ma il riferimento normativo corretto è il DPCM 05/12/1997 sui requisiti acustici passivi degli edifici.

Art. 13 - Aree scolastiche e ospedaliere. Comma 6

Nel testo si fa riferimento ad *"aree di pertinenza sanitaria che circondano gli edifici sopraindicati"*, ma gli edifici sopra indicati nei punti da 1 a 5 dello stesso articolo sono esclusivamente quelli scolastici, per cui il comma in esame verrebbe a perdere il proprio senso logico. Si ritiene verosimile che nel lavoro di redazione sia andato perso un comma dell'articolo riguardante la classificazione in classe I di edifici ospedalieri pubblici e privati, edifici relativi ad attività sanitarie con degenza e/o assistenziali per anziani non autosufficienti con attività svolta nell'arco delle 24. Risulta necessario riformulare il testo in modo tale da chiarirne l'ambito di applicazione.

Art. 14 - Infrastrutture di trasporto stradali e ferroviarie. Commi 4.1 e 4.2

Risulta improprio il richiamo al perseguimento dei limiti previsti dagli artt. 5 e 6 del DPR 142/2004 e di quelli di cui all'art. 5 del DPR 459/1998 in relazione ad aree di progetto prevalentemente residenziali, poiché l'intervento diretto ai recettori è stato introdotto dal Legislatore come possibilità per realizzare il risanamento delle infrastrutture qualora gli specifici valori limite all'interno delle fasce di pertinenza, o i limiti di zona all'esterno di tali fasce, *"non siano tecnicamente conseguibili, ovvero qualora in base a valutazioni tecniche, economiche o di carattere ambientale"* se ne evidenzia l'opportunità. Si precisa inoltre che ad oggi non sono state emanate le Linee Guida di cui all'art. 7 del DPR 142/2004 su cui dovrebbero essere condotte tali valutazioni tecniche, economiche o di carattere ambientale. Il testo così come scritto sembra quindi suggerire che per la realizzazione di una nuova edificazione all'interno della fascia di pertinenza di infrastrutture esistenti basti da parte del costruttore il rispetto dei limiti interni (art. 5 comma 3 del DPR 459/1998 e art. 6 comma 2 del DPR 142/2004), quando invece tale possibilità dovrebbe essere limitata, in generale, a casi di risanamento difficoltoso.

Si chiede di eliminare integralmente il comma 4.2 dell'art. 14.

Art. 15 - Aeroporto. Comma 2

Sebbene il significato logico sia lo stesso, il DM 31/10/1997 sul rumore aeroportuale parla di "intorno aeroportuale" anziché di "fasce di pertinenza". Per chiarezza si chiede di rivedere il testo utilizzando la locuzione corretta definita dalla normativa di settore.

Si evidenzia inoltre che ad oggi tale intorno aeroportuale non risulta ancora definito dalla Commissione di cui all'art. 5 comma 1 del DM 31/10/1997. La definizione delle zone A, B e C che compongono l'intorno aeroportuale comporterà necessariamente un aggiornamento della classificazione acustica.

Art. 17 - Criteri tecnici per la redazione della documentazione previsionale di impatto acustico. Comma 3

Si chiede di rendere maggiormente esplicito nel testo che ogniquale volta ci si riferisce genericamente ai limiti di *emissione*, occorre intendere tutti i limiti di rumore applicabili della normativa vigente, inclusi i valori limite assoluti di immissione e il differenziale (non solo gli specifici limiti di emissione di cui al DPCM 14/11/1997).

Art. 22 - Riferimenti legislativi

Si chiede di specificare che dovranno essere applicati i requisiti aggiuntivi di cui al D.Lgs. 50/2016 (decreto C.A.M.) e *suoi successivi eventuali aggiornamenti* per tutti gli appalti pubblici.

Tavole cartografiche in scala 1:25000

In generale si evidenzia che l'uso della scala 1:25000 in cartografie "mute", ovvero prive di toponimi, rende le tavole a corredo della classificazione di difficile consultazione. Si chiede di provvedere ad affiancare a tali viste d'insieme un apparato cartografico di maggior dettaglio ad una scala più grande, 1:5000, con particolari ove necessari in scala 1:2000. Richiamando il contenuto della D.G.R. n. 2134/2019 di approvazione dell' "Atto di coordinamento sulle specifiche tecniche degli elaborati di piano predisposti in formato digitale" (art. 49, LR 24/2017), gli elaborati cartografici dovranno essere predisposti anche in formato shapefile e non solo pdf.

Si evidenzia infine che risultano di difficile individuazione i confini delle diverse UTO riportate in Tavola 01, seppur numerate. Si suggerisce di allegare a corredo della zonizzazione le carte tematiche da cui si è partiti per l'individuazione delle UTO.

Rimanendo a disposizione per ogni eventuale chiarimento, si coglie l'occasione per porgere i migliori saluti.

il Tecnico Competente in Acustica
Enteca n. 5649 - RER/00606
(Dott. Matteo Tiberti)

il Responsabile
Area Prevenzione Ambientale Ovest
(Dott. Maurizio Poli)

Documento firmato digitalmente

Rif. Arpae 222589 del 15/12/2025
Cod. Sinadoc 4644/2026

**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma**

Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. PARMA

agenzia regionale per la prevenzione
dell'ambiente e l'energia
Area Prevenzione Ambientale Ovest
aopr@cert.arpa.emr.it
alla c.a. Dott.Matteo Tiberti

OGGETTO: Osservazioni in merito all'adozione del nuovo piano di zonizzazione acustica del Comune di Parma ai fini dell'espressione del parere integrato Arpae - Ausl ai sensi dell'art. 17 della LR 44/1995.

In merito al nuovo piano di zonizzazione acustica del Comune di Parma, visionata la documentazione presentata e le osservazioni espresse dall'Area Prevenzione Ambientale Ovest di Arpae, lo scrivente Servizio condivide quanto espresso dai colleghi di Arpae e nello specifico preme sottolineare i seguenti aspetti:

- Si rimane in attesa di ricevere il "Piano di Monitoraggio Acustico comunale" al fine di poter oggettivamente valutare le situazioni di criticità acustica per poter definire di conseguenza il Piano di Risanamento Acustico;
- All'interno delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA), è importante la correzione del testo, in relazione all'Art.13, affinché venga specificato in modo chiaro la classificazione delle aree di pertinenza sanitaria nello stesso modo in cui è stato fatto per egli edifici scolastici;
- In merito all'Art.14 delle NTA, si sottolinea l'importanza di chiarire che, l'eventuale progettazione di aree prevalentemente residenziali a ridosso di infrastrutture di trasporto stradali e ferroviarie, deve necessariamente avvenire nel rispetto dei limiti per le zone residenziali e non seguendo la normativa prevista per le analoghe situazioni in condizioni di risanamento.

Cordiali saluti

Tecnico incaricato Elisa Mariani

Responsabile SISP Parma Sud-est Ines Tollemeto

Firmato digitalmente da:

Ines Tollemeto

Elisa Mariani

Responsabile procedimento:
Elisa Mariani

Comune di Parma
Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio
comunediroma@postemailcertificata.it

e p.c.

Servizio Igiene e Sanità Pubblica
AUSL - Distretto di Parma
serv_ipub_parma@pec.ausl.pr.it

Trasmesso tramite PEC

Oggetto: Piano di Classificazione Acustica comunale (definito anche "Zonizzazione Acustica Comunale_ZAC") – Trasmissione osservazioni e relativa proposta di controdeduzione. Richiesta parere di competenza. Osservazioni Arpae e AUSL alle controdeduzioni formulate.

In merito a quanto riferito in oggetto,

vista la Vs. richiesta prot. n. 153071 del 13/05/2026 (prot. Arpae n. 88631 del 14/05/2026),

si riportano di seguito per quanto di competenza le osservazioni, già condivise con il Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda USL, alle controdeduzioni formulate nei documenti trasmessi.

Documento di riscontro al parere integrato ARPAE - AUSL

Si osserva il sostanziale recepimento di tutte le istanze formulate dagli Enti nel proprio parere integrato sulla nuova zonizzazione acustica adottata.

In riferimento all'osservazione del Settore Transizione Ecologica del Comune di Parma, secondo cui *"per quanto riguarda il Piano di risanamento acustico per il Comune di Parma fa fede il Piano d'Azione Acustica e non sono dovuti il Piano di risanamento (art. 23 NTA della ZAC) e nemmeno il Piano di risanamento delle infrastrutture di trasporto (art. 24 NTA)"*, è opinione della scrivente Agenzia che il Legislatore Regionale, con l'art. 1 della LR 4/2007, abbia voluto introdurre una misura di semplificazione e coordinamento, piuttosto che di alternativa, tra i diversi strumenti previsti rispettivamente dalla normativa d'origine comunitaria (il Piano d'Azione di cui all'art. 4 del D.Lgs. 194/2005) e da quella nazionale (il Piano di Risanamento Acustico ai sensi dell'art. 7 della Legge Quadro 447/1995). È ben noto infatti come tali strumenti differiscano sia negli aspetti tecnico-operativi (l'uso di diversi descrittori acustici) che nelle finalità (la diminuzione generalizzata della popolazione esposta al rumore richiesta dalla normativa europea piuttosto che il rientro al di sotto di limiti cogenti per una specifica situazione di criticità acustica secondo la normativa nazionale).

Si ritiene pertanto auspicabile, così come proposto nel documento esaminato, che Il Comune di Parma si impegni a recepire all'interno del prossimo aggiornamento del proprio Piano d'Azione, previsto per il 2028, anche gli aspetti che sarebbero trattati dal Piano di Risanamento Acustico Comunale secondo l'art. 7 della Legge Quadro 447/1995.

Documento con proposta di controdeduzione alle osservazioni

Sebbene su tale tipologia di documento la normativa vigente non preveda esplicitamente l'espressione di un parere da parte di Arpae e AUSL, si ritengono condivisibili, per quanto di competenza, le controdeduzioni proposte e si formulano di seguito alcune osservazioni su temi specifici.

Aeroporto

NO CARGO APS contesta l'attribuzione in classe VI dell'aeroporto "G. Verdi" di Parma.

Si evidenzia tuttavia come la tutela dei recettori circostanti non derivi dalla classe acustica attribuita all'aeroporto (che di per sé, in quanto infrastruttura al pari di strade e ferrovie, potrebbe anche non essere zonizzata), bensì dalla zonizzazione propria di tali recettori che definisce per essi, *al di fuori dell'intorno aeroportuale*, i valori limite assoluti di immissione da rispettare, indipendentemente da quale sia la classe acustica assegnata all'aeroporto.

Pur ribadendo che l'esatta definizione ed estensione dell'intorno aeroportuale è un compito specifico della Commissione Aeroportuale, compito che per quanto riguarda l'aeroporto di Parma non è ancora stato assolto, le previsioni modellistiche presentate all'interno della procedura di VIA per il nuovo piano di sviluppo aeroportuale al 2023 (reperibili sul sito del Ministero <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Info/6878>) racchiudono l'intorno aeroportuale quasi totalmente all'interno del sedime: sulla base delle simulazioni oggi disponibili di uno scenario futuro non ancora pienamente implementato dalla società di gestione, non risultano quindi sovrapposizioni tra l'intorno aeroportuale e le classi acustiche adiacenti. È evidente che un'estensione significativamente diversa dell'intorno aeroportuale inficerebbe la validità dei presupposti alla base del piano di sviluppo recentemente approvato.

Allo stato attuale pertanto Arpae ritiene che sui recettori situati al di fuori del sedime aeroportuale siano da applicarsi i valori limite assoluti previsti dalla zonizzazione, ricomprendendo in questi ultimi anche la rumorosità generata dagli aeromobili in atterraggio o decollo presso l'aeroporto di Parma, motivo per cui risulta importante, anche per un'eventuale fase di vigilanza, la corretta definizione delle classi acustiche adiacenti l'aeroporto sulla base dei criteri regionali.

Criticità acustiche derivanti dall'eliminazione delle fasce cuscinetto

In alcuni casi (Cartiera di Porporano, Chiesi Farmaceutici, La Doria) sono state presentate osservazioni riguardanti la circostanza per cui l'eliminazione delle cosiddette "fasce cuscinetto" avrebbe in sostanza imposto vincoli più stringenti alle aziende rispetto alla situazione previgente.

Pur riconoscendo la veridicità dell'osservazione occorre ricordare che l'introduzione artificiosa di fasce cuscinetto intorno agli insediamenti produttivi di fatto impone ai recettori circostanti limiti acustici più alti di quelli spettanti in base alla corretta classificazione acustica dell'unità territoriale omogenea in cui ricadono, azione che non trova supporto normativo.

Si osserva inoltre che, per quanto riguarda l'obbligo del rispetto del criterio differenziale, unanimemente considerato il requisito più difficile da ottemperare, l'analisi puntuale svolta nel documento di controdeduzioni mostra che tutte le aziende citate erano già soggette a tale obbligo, che, si ricorda, è indipendente dalla presenza o meno delle fasce cuscinetto.

In merito invece al rispetto dei valori limite assoluti d'immissione su recettori circostanti che hanno ricevuto una classe acustica più bassa (come nel caso della Cartiera di Porporano), si osserva che la Legge Regionale 15/2001 prevede espressamente, per i piani di risanamento aziendali di cui all'art. 9, un ampio margine temporale sia per la verifica e l'eventuale predisposizione del proprio piano di risanamento (6 mesi dall'approvazione della zonizzazione) che per la sua realizzazione (24 mesi con un'eventuale proroga di ulteriori 18 mesi) al fine di potersi adeguare ai limiti imposti dalla zonizzazione.

Rimanendo a disposizione per ogni eventuale chiarimento, si coglie l'occasione per porgere i migliori saluti.

il Tecnico Competente in Acustica
Enteca n. 5649 - RER/00606
(Dott. Matteo Tiberti)

il Responsabile
Area Prevenzione Ambientale Ovest
(Dott. Maurizio Poli)

Documento firmato digitalmente

Rif. Arpae 88631 del 14/05/2026
Cod. Sinadoc 17670/2026